



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE NELLE SOCIETÀ "RISTRETTE"

SI SUPERA SOLO CON PROVA DI ESTRANEITÀ MOLTO RIGOROSA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
2, Sentenza del 18/9/2025, n. 199

Composizione

Presidente Materi, rel. A. Palma

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE -
IMPUTAZIONE - Società di capitali a base ristretta - Utili
extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione -
Ammissibilità - Prova contraria - Oggetto.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso
di società di capitali a ristretta base partecipativa, è
legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli
eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la
facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non
sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla
società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla
gestione e conduzione societaria.

Rif. normativi

Art. 5 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 27 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600

Art. 39 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 26473 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 10004 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 15274 del 2025 (VEDI)

Anno pubbl.

2025